



## Allegato n.1 Retro

### Legge Regionale n. 7/2005 e suo regolamento di attuazione

L'anagrafe canina è istituita presso i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie.

I proprietari o detentori degli animali hanno l'obbligo di iscrivere all'anagrafe il proprio cane entro i primi 2 mesi di vita.

Chiunque abbandoni il cane è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro (Legge n.189/2004).

Per le operazioni di identificazione i proprietari possono rivolgersi al servizio veterinario ASREM competente o a veterinari liberi professionisti autorizzati ai sensi della L.r.7/2005 e suo regolamento attuativo.

I proprietari hanno l'obbligo di segnalare entro i termini previsti dal regolamento di attuazione della L.R. 7/2005 agli stessi Servizi ASREM tutte le variazioni che dovessero verificarsi (cambio residenza o domicilio, cessione ad altro proprietario, morte, sottrazione, smarrimento, ritrovamento).

Le omissioni al regolamento attuativo sono punite con le sanzioni previste all'art. 13 della L.R. 7/2005 e con quelle previste dal regolamento attuativo stesso.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Delega il Dr. \_\_\_\_\_ al ritiro del tesserino tascabile vidimato presso il Servizio Veterinario ASReM.

\*Data \_\_\_\_\_ \*Il Proprietario o Detentore \_\_\_\_\_

\* \_\_\_\_\_ \*Il Veterinario \_\_\_\_\_